

giuridiche; ma l'ordinamento militare della società impedì che si mantenesse vivo quel senso di religioso rispetto per il vecchio, che Roma aveva profondamente serbato, sicchè si avverte una tendenza a restringerne anche la capacità giuridica, tendenza espressa nel principio per cui le persone superiori a 60 o 70 anni non sono tenute al giuramento di fedeltà al principe, nè a presentarsi all'esercito.

Il problema relativo al sesso si risolve nella storia della condizione giuridica della donna. Nel diritto imperiale romano, era venuta meno quasi pienamente l'antica inferiorità muliebre; ma, in pari tempo, fra vivi contrasti, scadeva la primitiva illibatezza dei costumi e aumentava col regime dotale l'importanza patrimoniale della donna, mentre il cristianesimo insinuava a suo favore un'idea altamente morale. Il diritto giustiniano mosse l'ultimo passo, e, togliendo le vecchie limitazioni, pareggiò quasi del tutto la condizione dei due sessi. Ma la riforma non poteva trovar pieno accoglimento in Italia, dove era decaduto quello stato di cultura e di ricchezze, che ne era il necessario presupposto; e, anche nelle regioni rimaste più a lungo bizantine, la donna ricadde in una condizione d'inferiorità di fronte all'uomo. non solo nei riguardi politici, ma pur in quelli civili. Intanto il diritto germanico, di fronte a un alto concetto morale della donna, portava il principio rigoroso di una sua perpetua tutela, espresso nell'istituto del *mundio*. Solo chi è atto alle armi è pienamente capace di diritto, e solo la discendenza agnaticia forma il nucleo civile della famiglia; la donna, inetta a difendersi e a continuare la famiglia paterna, è del tutto incapace di diritto, non ha il *guidrigildo*, è esclusa dalla successione, che compete soltanto ai parenti maschi, ed è incapace di fungere da testimoniaio e di prestare giuramento. Essa è soggetta a una perpetua tutela, in qualunque stato si trovi: nubile è sottoposta al padre o al fratello; sposa al marito; vedova, al figlio o alla